



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ORDINANZA N. 391 DEL 04.03.2014

AREE PORTUALI OPERATIVE NON APERTE ALL'USO PUBBLICO, SEZIONE DI PORTO MARGHERA, INSULA DEL PORTO COMMERCIALE, MOLI "A", "B" E "SALI"

IL PRESIDENTE

VISTO il D.M. del 1 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 84/94 recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità Portuale ed in particolare quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7 della medesima legge, sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" che prevede la competenza del Comandante del Porto in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;

VISTA l'Ordinanza n. 09/09 (testo consolidato Ordd. n. 81/07 e n. 88/07) della Capitaneria di Porto di Venezia concernente la circolazione sulle strade del porto di Venezia;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 relativamente alla definizione e classificazione delle strade;

TENUTO CONTO dell'attivazione dei nuovi varchi di accesso alle aree portuali oggetto della presente ordinanza con sistemi di gestione delle code e del controllo degli accessi di persone e veicoli;

RITENUTO necessario procedere alla regolamentazione della circolazione delle aree operative portuali non aperte all'uso pubblico di cui all'art. 3





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

dell'Ordinanza n. 147/02, così come successivamente modificata dall'Ordinanza n. 253/2007, dell'Autorità;

PREMESSO che la destinazione delle aree portuali comprese quelle designate alla circolazione sulle aree operative portuali non aperte all'uso pubblico, così come individuate nelle planimetrie allegate, spetta all'Autorità Portuale;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

ORDINA

ARTICOLO 1

Obiettivi dell'ordinanza

Gli obiettivi della presente ordinanza sono:

1. identificare le aree operative non aperte ad uso pubblico nella sezione portuale in oggetto;
2. richiamare ed eventualmente integrare i principi che regolamentano la sicurezza della circolazione stradale già contenuti in maniera più estesa in altre ordinanze emanate dall'Autorità Portuale.

ARTICOLO 2

Definizioni

Sono "aree operative" tutte le aree portuali il cui accesso è controllato ed autorizzato e che sono adibite ad attività portuali o ad attività direttamente connesse con quelle portuali.

Le aree operative si distinguono in:

1. aree date in concessione ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94;





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

2. aree asservite alle attività portuali gestite dall'Autorità Portuale, non aperte all'uso pubblico, della sezione di Porto Marghera, insula del Porto Commerciale, Moli "A", "B" E "Sali".

Sono da considerarsi "veicoli" quelli classificati nell'art. 47 del Dlgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada".

In particolare, ai fini della presente ordinanza, sono da considerarsi:

- a) "mezzi pesanti":

1. autocarri;
2. trattori stradali;
3. autoveicoli per trasporti specifici;
4. autoveicoli per uso speciale;
5. autotreni;
6. autoarticolati;
7. autosnodati;
8. mezzi d'opera;

così come definiti nell'art. 54 Dlgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada".

- b) "macchine operatrici" così come sono definite nell'art. 58 del Dlgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada".

ARTICOLO 3

Segnaletica

Nelle aree di cui al precedente art. 2, p.to 1., la segnaletica sia orizzontale che verticale ed in generale le misure adottate per la circolazione devono essere predisposte dai concessionari, in applicazione del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 – Art. 4, lettera g), ottimizzando gli spazi a disposizione in relazione al traffico commerciale sostenuto.

Nelle aree di cui al precedente art. 2, p.to 2., la segnaletica sia orizzontale che verticale è definita e mantenuta dall'Autorità Portuale.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 4

Circolazione dei veicoli nelle aree operative

Per la circolazione sulle aree operative date in concessione, di cui al precedente art. 2, p.to 1., nonché nelle altre aree date in concessione, le macchine operatrici, i carrelli, i trattori e/o i rimorchi, non autorizzati a circolare su strade pubbliche, possono transitare a condizione che siano provvisti di assicurazione contro i danni provocati verso terzi e ne sia stata effettuata la manutenzione in conformità ai relativi manuali d'uso e comunque in modo da garantirne il buon funzionamento ed un utilizzo in piena sicurezza.

Per la circolazione sulle aree asservite alle attività portuali di cui al precedente art. 2, p.to 2., la velocità massima consentita per i veicoli è di 30 km/h, ad esclusione dei mezzi pesanti il cui limite è di 20 km/h e delle macchine operatrici il cui limite è di 15 km/h. Quest'ultime oltre ad ottemperare a quanto previsto al paragrafo precedente, devono rispettare anche i seguenti criteri e procedure di sicurezza:

1. Identificazione della ragione sociale e del numero aziendale così come da Ordinanza APV n° 14 del 14 Giugno 1996;
2. i conducenti dovranno essere in possesso di patente per la conduzione degli equivalenti mezzi circolanti su strada;
3. impegnare il percorso più breve;
4. qualora le condizioni atmosferiche od il particolare tracciato del trasferimento lo consiglino un moviere, alla guida di veicolo dotato di dispositivi di segnalazione visiva, oppure provvisto di bandiere per la segnalazione, dovrà precedere i mezzi operativi in movimento;
5. essere dotate di dispositivi di segnalazione acustica che si attivano durante la movimentazione.

In ogni caso è obbligo del conducente di qualsiasi veicolo regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato del veicolo stesso ed al carico da esso trasportato, alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 5

Sosta

Nelle aree di cui al precedente art. 2, p.to 2., la sosta dei veicoli può essere effettuata esclusivamente entro i limiti dei tracciati predisposti.

ARTICOLO 6

Responsabilità

Per tutti i veicoli la circolazione avviene a proprio rischio e comunque sotto la responsabilità dei rispettivi conducenti i quali sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla presenza di carichi sospesi e della circolazione di mezzi speciali e fuori sagoma e che pertanto devono assumere ogni precauzione e cautela per prevenire ed impedire incidenti alle persone ed alle cose.

La circolazione dei mezzi operativi avviene sotto la responsabilità dei conducenti e dei relativi proprietari/datori di lavoro in conformità alle norme vigenti.

L'Autorità Portuale si intende manlevata da responsabilità per danni a persone e/o cose comunque derivanti dalla circolazione suddetta.

ARTICOLO 7

Informazione

La conoscenza dei contenuti della presente Ordinanza costituisce requisito indispensabile per l'accesso alle aree portuali sia da parte dei veicoli che dei pedoni.

Ai conducenti dei veicoli che sono sprovvisti di titolo di accesso (badge), destinati ai terminal, unitamente al titolo di accesso temporaneo, dovrà esse-





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

re fornita la necessaria informazione in merito ai contenuti della presente ordinanza da parte dei terminalisti stessi.

ARTICOLO 8

Sanzioni

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza; i contravventori saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Nel caso che, in violazione ai contenuti della presente ordinanza, la sosta prolungata dei veicoli, possa configurarsi come occupazione abusiva del suolo demaniale, i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 9

Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree evidenziate nella planimetria allegata, abroga l'Ordinanza n° 258/2007 ed entra in vigore con effetto immediato.


Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si fa riferimento al D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).

IL PRESIDENTE

Paolo Costa

d'ordine
Paolo Costa





LEGENDA

- Recinzione doganale
- Confine terminal
- Area da trasformare da aperta ad uso pubblico ad operativa al 05_03_2014

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA



Responsabile del Procedimento
Dott. Martino Conticelli

Titolo
NUOVO LAYOUT AREE OPERATIVE

Data revisione:
0) 05_03_14

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Scala
1:200

Disegnatore
geom. Andrea Centenaro

Codice APV